

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Cortelloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

**CORRENTISTA
GARANTI**

attori

contro

BANCA S.p.A.

convenuta

Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 marzo 2020;

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E D DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Correntista, unitamente ai garanti, convenivano in giudizio Banca affinché, in relazione ai rapporti di conto corrente n. omissis, entrambi ancora accessi, venisse accertata l'applicazione di interessi anatocistici in modo illegittimo; di interessi debitori superiori al tasso legale, senza la previa pattuizione scritta; di tassi di interesse superiori al tasso – soglia in relazione ai trimestri specificamente indicati in atto di citazione; dell'usura c.d. soggettiva, stante l'applicazione di condizioni economiche comunque sproporzionate nei confronti di soggetti che si trovano in difficoltà economica; della nullità delle c.m.s. in quanto non pattuite in modo determinato.

Su tali basi, gli attori concludevano affinché la Banca venisse condannata alla restituzione delle somme di denaro indebitamente percepite e che venisse accertata la liberazione dei fideiussori oltre che della garanzia ipotecaria, con condanna al risarcimento dei danni subiti.

BANCA, costituendosi in giudizio, concludeva per il rigetto delle domande attoree, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione; nel merito, l'intervenuta prescrizione decennale delle rimesse solutorie effettuate oltre i dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione, stante che il conto corrente n. omissis è stato acceso nel mese di maggio 2000 ed il conto corrente n. omissis nell'anno 2006; l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito stante che detti rapporti di conto corrente sono ancora accessi; l'infondatezza della domanda attorea.

Integrata la condizione di procedibilità della domanda, mediante l'assegnazione del termine di legge per l'esperimento della mediazione obbligatoria, che dava esito negativo, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c., per il deposito delle memorie ivi previste.

La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e, ritenuta matura per la decisione, veniva avviata all'udienza odierna ove, precisate le conclusioni e prevista discussione orale, viene pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento.

Così come già indicato con separata ordinanza datata 4 giugno 2019, gli attori, onerati dalla produzione documentale dei contratti di accensione dei conti correnti oggetto di causa e sopra indicati, unitamente alle condizioni economiche degli stessi, nonché degli estratti conto – dalla loro accensione alla data odierna (stante che trattasi di rapporti ancora in essere) – non hanno provveduto a tali produzioni documentali.

Solo su tali basi, infatti, è possibile in sede giudiziale procedere alla verifica contabile di detti rapporti bancari ed alla valutazione della fondatezza o meno delle questioni giuridiche prospettate dai medesimi attori; in difetto, non avendo conoscenza delle pattuizioni contrattuali di cui trattasi, che sono imprescindibili al fine di verificare le doglianze sollevate con gli atti introduttivi, l'approfondimento mediante CTU non può essere utilmente espletato.

In concreto, risultano allegati – sub doc. n. 4 all'atto di citazione – gli estratti conto scalari e qualche estratto conto, così come rilevato dalla difesa della convenuta a pg. 16 della comparsa di costituzione e risposta (cfr. nota n.1) cui per il dettaglio di rinvia, senza che – a fronte di ciò – sia seguita alcuna opportuna integrazione dalla contro parte.

E' altresì documentato come, prima del giudizio, gli attori in data 04.05.2017 abbiano formulato istanza iscritta alla Banca per avere copia di detti estratti di conto corrente e che quest'ultima abbia messo a disposizione, già in data 8 maggio 2017, detta documentazione, con l'indicazione dei costi a tale fine necessari – (doc. nn. 4, 5, BANCA SPA).

La predetta peraltro non veniva ritirata da parte attrice che, al contrario, si determinava ad instaurare il presente contenzioso, in data 25 maggio 2017, pure se non in possesso di tutta la documentazione rilevante ai fini di causa.

Né, a tale riguardo, può astrattamente sopperire l'istanza, formulata da parte attrice ex art. 210 c.p.c., di emanazione di ordine di esibizione di detta documentazione che non può, in generale, supplire all'onere probatorio cui è gravata ciascuna parte ex art. 2697 c.c., né all'inerzia della stessa.

Per tali principali argomentazioni, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova gravante in capo al correntista, la domanda viene rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La liquidazione avviene in base al D.M.55/2014.

Il valore della causa è indeterminabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. Manuela Cortelloni, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa respinta o assorbita, così provvede:

a. Rigetta le domande proposte da attori;

Sentenza, Tribunale di Modena Giudice Manuela Cortelloni, n. 339 del 5 marzo 2020

b. Dichiara tenuti e condannagli attori, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla banca che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Modena, in data 4 marzo 2020

Il giudice
Dott. Manuela Cortelloni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS